Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 112° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Martedì, 5 ottobre 1971** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 8 maggio 1971, n. **798.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, concluso a Roma il 17 settembre 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 4 dell'accordo stesso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 8 maggio 1971

SARAGAT

COLOMBO — MORO — PRETI — VIGLIANESI

Visto, *il Guardasigilli:* COLOMBO

Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea (Roma, 17 settembre 1968).

La Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania nell'intento di impedire la doppia imposizione in materia di imposte dirette, derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

1) Le norme contemplate dagli articoli 4, 11, numero 1, lettera *c*) e 12, secondo comma, lettera *c*) della Convenzione del 31 ottobre 1925 fra l'Italia e la Germania per impedire le doppie imposizioni e risolvere altre questioni in materia di imposte dirette, concernenti le imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione marittima e dal patrimonio costituito da tali imprese, trovano la loro applicazione anche ai redditi derivanti dall'esercizio di imprese della navigazione aerea, nonchè al reddito del patrimonio costituito dalle medesime.

2) Il numero 1) del presente articolo si applica anche nei confronti della partecipazione ad un pool, ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.

3) La definizione « esercizio di imprese della navigazione aerea » significa, nell'applicazione del presente Accordo, l'esercizio attuato nel traffico aereo internazionale da parte di proprietari o di noleggiatori di aerei e comprende i voli charter, la vendita di biglietti per voli aerei per conto di altre imprese, nonchè ogni altra attività, inclusa l'attività effettuata da agenzie, semprechè sia direttamente connessa con l'esercizio della navigazione aerea.

Articolo 2

Il presente Accordo è valido anche per il Land di Berlino, a meno che il Governo della Repubblica Federale di Germania non rilasci al Governo della Repubblica Italiana una dichiarazione contraria entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Articolo 3

Il presente Accordo forma parte integrante della Convenzione del 31 ottobre 1925, di cui all'art. 1. Esso resterà in vigore sino a quando la Convenzione del 31 ottobre 1925 non verrà denunciata da una delle due Parti contraenti secondo il disposto dell'art. 19.

Articolo 4

1) Il presente Accordo è soggetto a ratifica; gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Bonn il più presto possibile.

2) Il presente Accordo entrerà in vigore un mese dopo il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

3) Il presente Accordo sarà applicato anche ai tributi dovuti dal 1° gennaio 1957.

FATTO a Roma il 17 settembre 1968 in quadruplice originale, due in lingua italiana e due in lingua tedesca, tutti e quattro i testi facendo ugualmente fede.

Per la Repubblica italiana
MALFATTI

Per la Repubblica federale di Germania
HERWARTH

Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Italienischen Republik zur vermeidung der Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern bei den Unternehmungen der Luftfahrt.

Die Bundesrepublik Deutschland und die Italienische Republik in dem Wunsch, die Doppelbesteuerung auf dem Gebiete der direkten Steuern bei den Unternehmungen der Luftfahrt zu vermeiden, haben folgendes vereinbart:

Artikel 1

(1) Die Vorschriften der Artikel 4, 11 Ziffer 1 Buchstabe *c*) und 12 Absatz 2 Buchstabe *c*) des Abkommens zwischen dem Deutschen Reiche und Italien zur Vermeidung der Doppelbesteuerung und zur Regelung anderer Fragen auf dem Gebiete der direkten Steuern vom 31. Oktober 1925 über die Besteuerung der Einkünfte aus dem Betrieb von Unternehmungen der Seeschiffahrt und von Vermögen, das aus solchen Unter-

nehmungen besteht, gelten auch für die Einkünfte aus dem Betrieb von Unternehmungen der Luftfahrt und von Vermögen, das aus solchen Unternehmungen besteht.

(2) Absatz 1 gilt auch für die Beteiligung an einem Pool, an einer Betriebsgemeinschaft oder an einer internationalen Betriebsgesellschaft.

(3) Für die Anwendung dieses Abkommens bedeutet der Ausdruck « Betrieb von Unternehmungen der Luftfahrt » den Betrieb von Luftfahrzeugen im internationalen Verkehr durch den Eigentümer oder den Mieter der Luftfahrzeuge und umfasst die Charterflüge, den Verkauf von Flugkarten für andere Unternehmen sowie alle Tätigkeiten, einschliesslich der Tätigkeit durch Agenturen, die unmittelbar mit dem Betrieb von Luftfahrzeugen zusammenhängen.

Artikel 2

Dieses Abkommen gilt auch für das Land Berlin, sofern nicht die Regierung der Bundesrepublik Deutschland gegenuber der Regierung der Italienischen Republik innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttreten des Abkommens eine gegenteilige Erklärung abgibt.

Artikel 3

Dieses Abkommen bildet einen integrierenden Bestandteil des in Artikel 1 aufgeführten Abkommens vom 31. Oktober 1925. Es bleibt so lange in Kraft, bis das Abkommen vom 31. Oktober 1925 von einer der beiden Vertragsparteien gemäss Artikel 19 gekündigt wird.

Artikel 4

(1) Dieses Abkommen bedarf der Ratifikation; die Ratifikationsurkunden sollen so bald wie möglich in Bonn ausgetauscht werden.

(2) Dieses Abkommen tritt einen Monat nach dem Tage des Austausches der Ratifikationsurkunden in Kraft.

(3) Dieses Abkommen ist auch auf die Steuern anzuwenden, die ab dem 1. Januar 1957 erhoben werden.

GESCHEHEN zu Rom am 17. September 1968 in vier Urschriften, je zwei in deutscher und in italienischer Sprache, wobei jeder Wortlaut gleichermassen verbindlich ist.

Für die Bundesrepublik Deutschland
HERWARTH

Für die Italienische Republik
MALFATTI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per gli affari esteri
MORO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971.

Nomina del presidente della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Banca del Monte di Parma, Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, approvato con decreto ministeriale del 13 novembre 1970;

Visto il proprio decreto in data 15 maggio 1967 con il quale il rag. Luciano Dalla Tana venne nominato presidente del predetto Monte;

Considerato che il menzionato nominativo ha rassegnato le dimissioni;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Pier Luigi Olivieri è nominato presidente della Banca del Monte di Parma - Monte di credito su pegno, di 1ª categoria, con sede in Parma, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *agosto* 1971
Registro n. 25 *Tesoro, foglio n.* 268

(8921)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 giugno 1971.

Nomina del presidente e del vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968 e modificato con decreto ministeriale del 29 ottobre 1970;

Visti i propri decreti del 23 marzo 1960, con il quale l'avv. Luigi Cattozzo venne nominato presidente del predetto Monte, e del 28 settembre 1959, con il quale il sig. Giuseppe Molinari venne confermato vice presidente del Monte stesso;

Considerato che il menzionato avv. Luigi Cattozzo è scaduto di carica per compiuto periodo statutario e che il citato sig. Giuseppe Molinari, pure già scaduto di carica per compiuto periodo statutario, è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'avv. Pierluigi Merlin ed il dott. Francesco Prosdocimi sono nominati, rispettivamente, presidente e vice presidente del Monte di credito su pegno di Rovigo, di 1ª categoria, con sede in Rovigo, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1971

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1971
Registro n. 25 Tesoro, foglio n. 266

(8923)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1971.

Costituzione della « riserva naturale integrale » « Agoraie di Sopra e Moggetto », in provincia di Genova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento della Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'art. 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione di un apposito comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerato che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli Enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarità, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio della foresta « Lame » in provincia di Genova, comune di Rezzoaglio, di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esiste, fra gli altri, il territorio distinto in due corpi « Agoraie di Sopra e Moggetto » della superficie totale di Ha. 16, compresi nel foglio n. 123, p. 5, 6, 11, 12, 17, 24, 25 e 27 (Agoraie di Sopra) e foglio n. 118, p. 10 e 20 (Moggetto) della carta planimetrica in scala al 10 mila della foresta « Lame », situata a quota media di m. 1330 s.l.m., che risponde ai requisiti richiesti, per la presenza di una serie di laghetti di origine glaciale che ospitano numerose specie relitte di tipo artico-alpino;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, la suddetta zona, per il suo preminente interesse nazionale, rientra nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e protezione;

Rilevato che la zona, destinata anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, è stata illustrata in alcuni studi di carattere botanico, forestale e geologico;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con apposito atto deliberativo;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Agoraie di Sopra e Moggetto », già indicate nelle premesse, situate nel comprensorio delle foreste demaniali « Lame », comune di Rezzoaglio, in provincia di Genova, esattamente individuate nella planimetria al 10 mila allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengano costituite in « riserva naturale integrale ».

Art. 2.

Entro il perimetro della riserva, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per compiti amministrativi e di vigilanza, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione della riserva sopra descritta, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1971

Il Ministro: NATALI

DALLA CARTA PLANIMETRICA DELL'A.S.F.D. — SCALA 1:10.000

F.D. LAME
R.N.I. AGORAIE DI SOPRA E MOGGETTO

(8569)
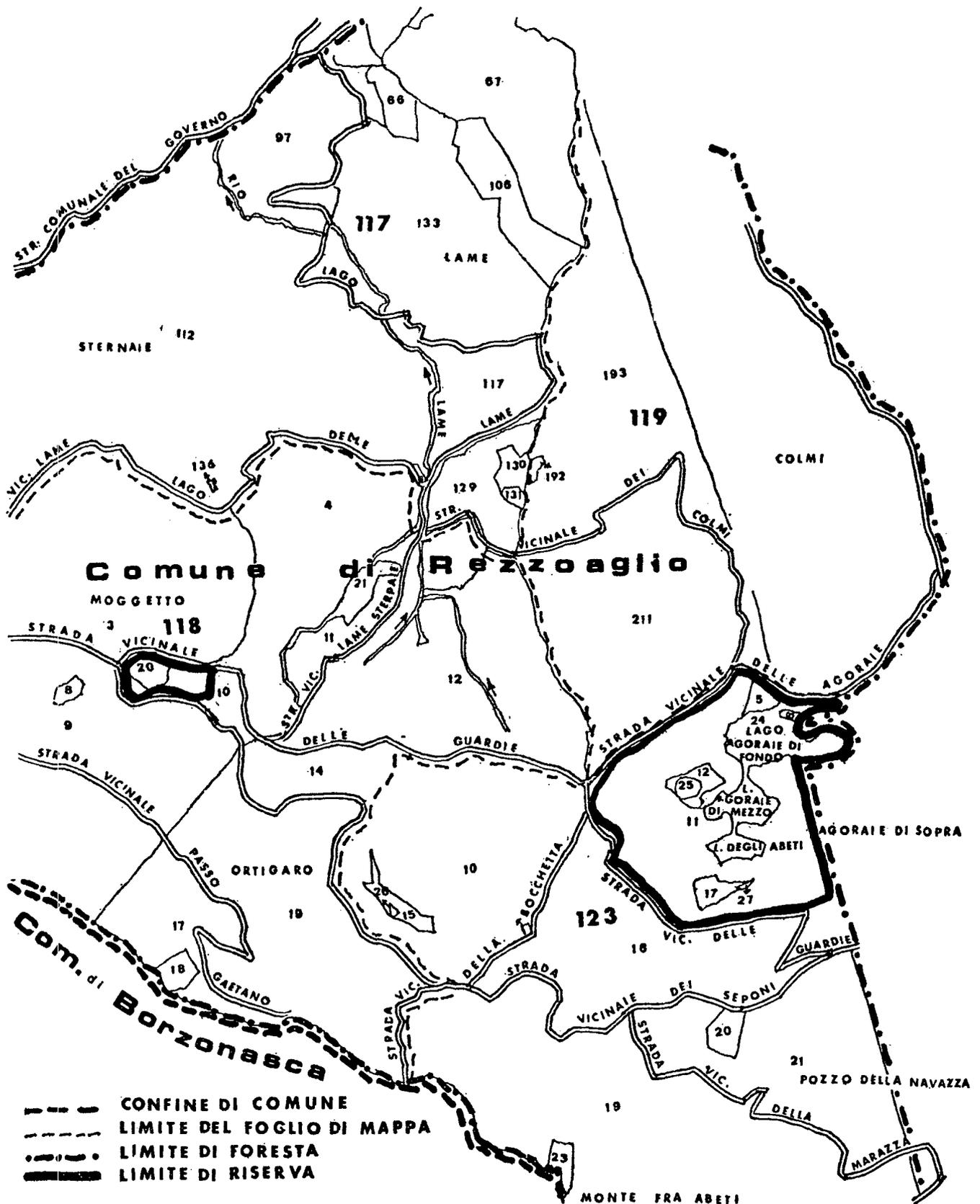
DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1971.

Velocità massima dei natanti che percorrono i canali navigabili Burlamacca, Venti e Malfante.

IL MINISTRO
PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 21 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 92 del regolamento per la navigazione interna approvato con decreto presidenziale 28 giugno 1949, n. 631;

Considerata la necessità di limitare la velocità delle navi lungo alcuni tronchi dei canali Burlamacca, Venti e Malfante, come proposto dall'ufficio del genio civile di Lucca, allo scopo di ridurre, in attesa che siano eseguite le opere di consolidamento delle relative sponde, l'azione erosiva prodotta sulle sponde stesse dal moto ondoso provocato dalle navi;

Considerati i risultati dell'istruttoria all'uopo eseguita;

Decreta:

Articolo unico

Lungo il tronco di m. 1936 del canale Burlamacca, compreso tra l'incrocio con il canale Venti ed il manufatto del doppio ordine di portoni, la velocità dei natanti non deve superare i 6 chilometri orari.

Lungo il tronco di m. 1325 del canale Venti, compreso tra l'incrocio con il canale Malfante e lo sbocco del canale Burlamacca, e lungo il tronco di m. 3640 del canale Malfante, compreso tra il lago di Massaciuccoli e lo sbocco del canale Venti, la velocità dei natanti non deve superare gli 8 chilometri orari.

Roma, addì 3 agosto 1971

Il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile
VIGLIANESI

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
ZANNIER

(8874)

DECRETO MINISTERIALE 3 settembre 1971.

Autorizzazione all'ente autonomo magazzini generali di Verona ad ampliare il magazzino generale esercitato in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, il relativo regolamento di esecuzione, approvato con il regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, e le loro successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 30 ottobre 1927 e 11 maggio 1967 con i quali l'ente autonomo magazzini generali di Verona fu autorizzato ad istituire ed esercitare in Verona un magazzino generale per il deposito di merci nazionali, nazionalizzate ed estere;

Vista l'istanza, in data 15 dicembre 1969, con la quale l'ente suddetto ha chiesto di essere autorizzato ad ampliare il magazzino generale con un'area scoperta e recintata della superficie di mq. 15.000 circa, da destinare al deposito di autoveicoli, macchinari di grossa mole, legnami in tronchi allo stato estero;

Vista la deliberazione n. 11/11 del 9 gennaio 1970 con la quale la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta;

Visti i documenti presentati a corredo della suddetta istanza;

Visto il certificato n. 8812 del 2 maggio 1971 dell'ufficio del genio civile di Verona attestante la regolare esecuzione delle opere di recinzione dell'area in questione, secondo il progetto a suo tempo vistato;

Decreta:

Art. 1.

L'ente autonomo magazzini generali di Verona è autorizzato ad ampliare il magazzino generale esercitato in Verona con la nuova area scoperta e recintata della superficie di mq. 15.000 circa, che risulta contraddistinta con la lettera « A » e meglio descritta nella planimetria e nella relazione tecnica presentate a corredo dell'istanza di cui alle premesse del presente decreto.

Nell'area suddetta possono essere depositati autoveicoli, macchinari di grossa mole, escluse le relative parti di ricambio, legnami in tronchi allo stato estero.

Art. 2.

Per le operazioni di deposito effettuate nella citata area si applicano le norme regolamentari e le condizioni di tariffa in vigore per il magazzino generale.

La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Verona è incaricata della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 settembre 1971

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
AMADEI

p. *Il Ministro per le finanze*
BORGHI

(8680)

DECRETO MINISTERIALE 9 settembre 1971.

Sostituzione di un membro nel collegio sindacale dell'Istituto nazionale contro le malattie.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 24 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, concernente la costituzione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 435, concernente la composizione degli organi dell'istituto predetto, modificato con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 548;

Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1970, concernente la costituzione del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Considerato che il dott. Lorenzo Settembre, membro supplente del predetto collegio in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è deceduto;

Ritenuta la necessità di procedere all'integrazione del collegio medesimo;

Decreta:

La dott.ssa Loreta Cosentino è nominata membro supplente del collegio sindacale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 settembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

(8716)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1971.

Costituzione delle riserve naturali orientate: « Collemeluccio » e « Montedimezzo », in provincia di Isernia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 5 gennaio 1933, n. 30, sull'ordinamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Visto il regio decreto 5 ottobre 1933, n. 1577, relativo allo statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali;

Tenute presenti le norme e le direttive in materia di protezione della natura ed in particolare della esistenza di tipici biotopi da conservare, contenute nell'articolo 29 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 e nell'art. 25 del decreto ministeriale 20 giugno 1967;

Premesso che l'Azienda di Stato per le foreste demaniali ha perseguito sin dalla sua istituzione un programma conservativo delle foreste demaniali, anche di nuova acquisizione e formazione, estendendo nella prassi lo spirito dell'art. 116 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267, e comprendendo nel significato della norma i fini più generali di protezione della natura;

Considerato che il problema della difesa della natura interessa e sensibilizza sempre più la pubblica opinione a livello nazionale ed internazionale, tanto da aver sollecitato la istituzione in un apposito Comitato di orientamento dei problemi dell'ecologia, su iniziativa della Presidenza del Senato, per l'informazione scientifica ai due rami del Parlamento italiano;

Tenuto conto delle osservazioni e delle proposte recentemente avanzate, su incarico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai titolari dei vari dicasteri responsabili, circa i futuri indirizzi in materia di assestamento ecologico e di tutela naturalistica;

Considerando che per l'incremento ed il miglioramento dell'economia della natura e dei suoi equilibri è indispensabile conoscere la naturale evoluzione delle varie formazioni esistenti, di qualsiasi tipo esse siano, nella varietà degli ambienti e che detta evoluzione può attuarsi indisturbata in zone di riserva naturale, come concepite dagli enti internazionali che si interessano della salvaguardia della natura e secondo i concetti fondamentali propugnati dall'Unione internazionale per la conservazione della natura e delle sue risorse (UINC);

Visto che a tali fini sono stati individuati nell'ambito delle foreste demaniali territori da tempo particolarmente protetti, che conviene mantenere intatti per le loro caratteristiche e peculiarietà, decretandone formalmente la loro destinazione e conservazione;

Accertato che nel comprensorio delle foreste demaniali ricadenti nella provincia di Isernia di proprietà dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, esistono, fra le altre:

a) la località denominata « Collemeluccio » in comune di Pescolanciano per una superficie di Ha. 187, racchiusa entro i confini indicati nella unita tavoletta IGM in scala 1:25.000 F. 153, II S.E. (Pescolanciano) che si compone di un bosco di abete bianco che, nella regione dell'Alto Molise, è da ritenersi un relitto di antiche e vastissime selve appenniniche;

b) la località « Montedimezzo », in comune di Vastogirardi, per una superficie di Ha. 242, racchiusa entro i confini indicati nell'unita tavoletta IGM in scala 1:25.000 F. 153 II N.O. (Vastogirardi), che è sede di un soprassuolo rappresentativo dai terreni prevalentemente argillosi dell'Alto Molise, con presenza di fustaie pure e miste di cerro e di faggio, situate nella fascia di contatto fra il *castanetum* ed il *fagetum;* presenti esemplari, talvolta plurisecolari, di notevole maestosità;

Tenuto presente che, a seguito di indagini territoriali eseguite dalle commissioni per la conservazione della natura e sue risorse del Consiglio nazionale delle ricerche e della Società botanica, le suddette zone, per il loro preminente interesse nazionale, rientrano nei territori segnalati negli elenchi dei biotopi italiani meritevoli di conservazione e di protezione;

Rilevato che le zone, destinate anche a rappresentare ed a tutelare paesaggi di particolare valore estetico, sono state illustrate in alcuni studi scientifici, specie di carattere forestale, come pure in altre sedi;

Vista la proposta a tal fine formulata dal consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali con atto deliberativo n. 61/209 del 7 luglio 1971;

Decreta:

Art. 1.

Le località « Collemeluccio » e « Montedimezzo » già indicate nelle premesse, situate rispettivamente nei comuni di Pescolanciano e Vastogirardi in provincia di Isernia, esattamente individuate nella planimetria al 25.000 allegata al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale, vengono costituite in « riserva naturale orientata ».

Art. 2.

Entro il perimetro delle suddette riserve, è consentito l'accesso esclusivamente per ragioni di studio, per fini educativi, per escursioni naturalistiche, per compiti amministrativi e di vigilanza nonchè ricostitutivi di equilibri naturali, restando vietata qualsiasi altra attività antropica.

Art. 3.

Alla tutela e gestione delle riserve sopra descritte, provvederà, in virtù del preminente interesse nazionale delle riserve naturali, l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, con i fondi del proprio bilancio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

DAL FOGLIO 153 II°S.E. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000
F.D. "COLLEMELUCCIO"
R.N.O. "COLLEMELUCCIO"
Comune di Agnone
Comune di Pietrabbondante
Comune di Carovilli
Comune di Pescolanciano
Comune di Chiauci
Vne degli Abeti
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
22
21
20
19
18
17
45
46
47
48
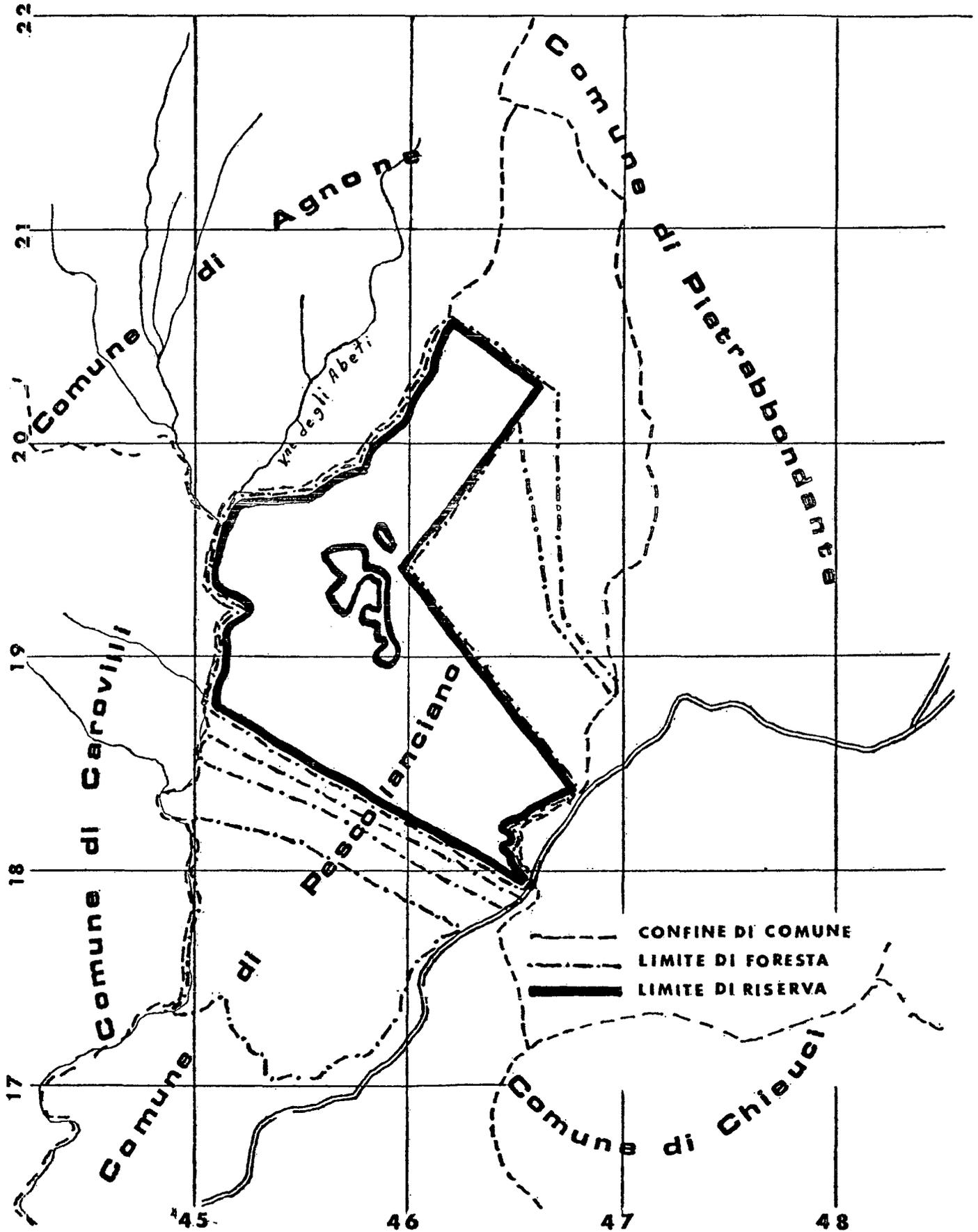
DAL FOGLIO 153 II N.O. DELL'I.G.M. SCALA 1:25.000
F. D. DI MONTEDIMEZZO PENNATARO
R.N.O. DI MONTEDIMEZZO
Prov. dell'Aquila
BOSCO DI MONTE DI MEZZO
CASERMA FORESTALE
T. VANDRA
Comune di Vastogirardi
BOSCO PENNATARO
Comune Forlì del Sannio
CONFINE DI PROVINCIA
CONFINE DI COMUNE
LIMITE DI FORESTA
LIMITE DI RISERVA
25
24
23
22
21
20
33
34
35
36

(8773)
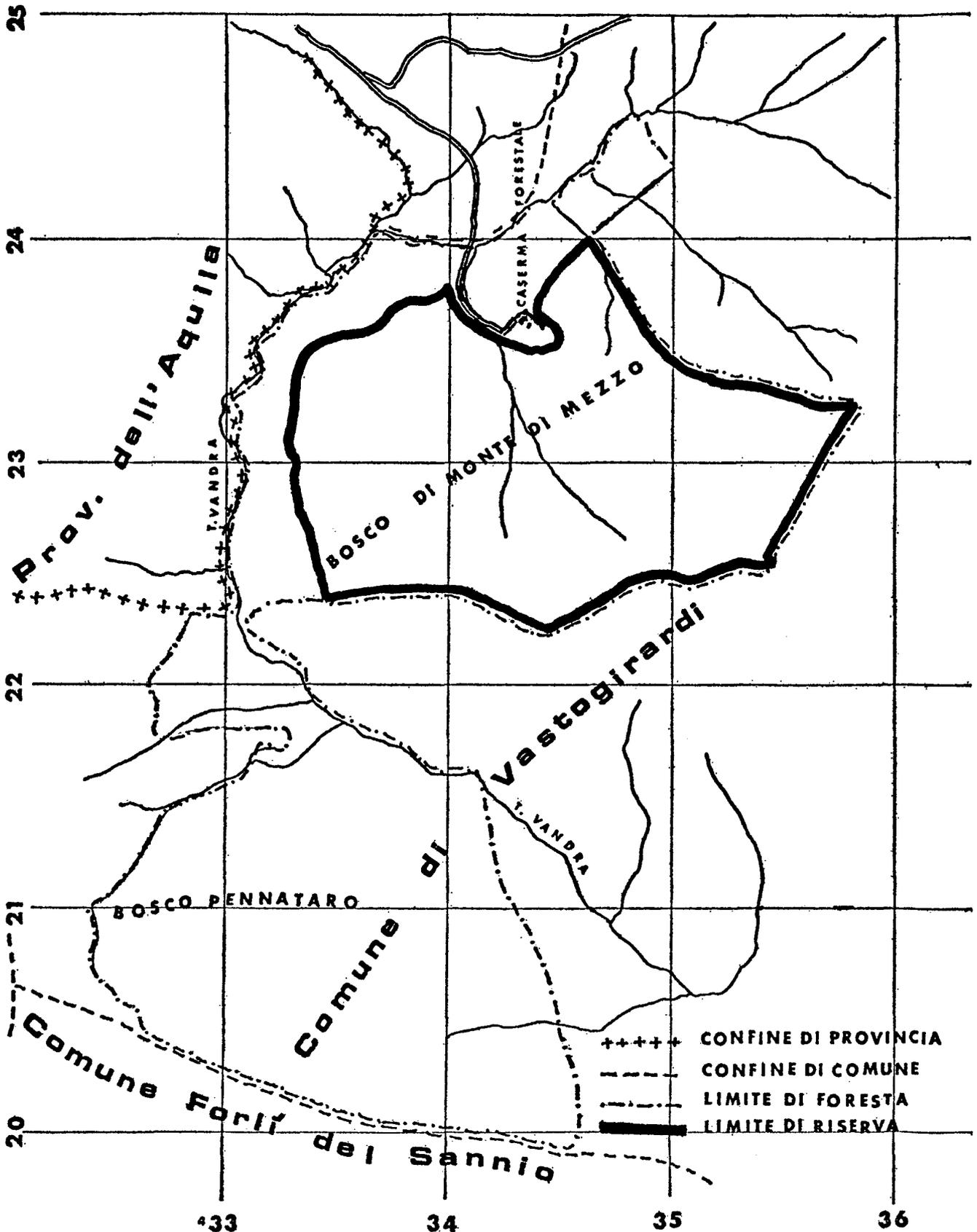
DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rilascio di exequatur

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur alla signorina Nancy C. Abell, vice console degli U.S.A. a Napoli.

(8754)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Alfred G. Vigderman, console generale degli U.S.A. a Palermo.

(8755)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Charles G. Billo, vice console degli U.S.A. a Milano.

(8756)

In data 15 settembre 1971 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Clarence E. Pierce, Jr., vice console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(8757)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di esercizio venatorio in provincia di Bologna

Con decreto ministeriale 17 settembre 1971 nella provincia di Bologna è stato vietato l'esercizio venatorio per tutta l'annata venatoria 1971-72 sui terreni alluvionati o coperti di neve in tutto o in parte.

(8763)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 7 agosto 1971, registrato alla Corte dei conti il 10 settembre 1971, registro n. 10 Lavoro e previdenza sociale, foglio n. 103, è stato accolto il ricorso straordinario proposto il 28 luglio 1968 dal sig. Pietro Stellin, via Milano, 127/5, Bolzano, avverso la deliberazione n. 127 del 15 gennaio 1968, con la quale la giunta provinciale di Bolzano respingeva per tardività il ricorso proposto dal ricorrente l'11 dicembre 1967, contro la graduatoria degli incarichi di insegnamento per la formazione professionale approvata dalla giunta stessa con deliberazione n. 2582 del 25 ottobre 1967.

(8599)

MINISTERO DELLE FINANZE

Restituzioni applicabili dall'8 novembre 1968 al 31 dicembre 1968, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 1780/68, n. 1803/68 e n. 1922/68, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera c) del Regolamento C.E.E. n. 136/66 (olio di oliva) esportati verso i Paesi terzi e la Grecia.

Periodo dall'8 novembre 1968 al 12 novembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) er 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
	01	a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato ad olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	3,000
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	17,000
	04	b. altro (*b*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	1,500
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	8,000
		II. altri:	
	ex 07	a. olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	2,700
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	13,500
	ex 07	b. altri (*c*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	zero

Periodo dal 13 novembre 1968 al 30 novembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
	01	a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato ad olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi	3,000
	04	b. altro (*b*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi	1,500
		II. altri:	
	ex 07	a. olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi	2,700
	ex 07	b. altri (*c*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi	zero

Periodo dal 1° dicembre 1968 al 31 dicembre 1968

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625)
ex 15.07		Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati:	
		A. olio di oliva:	
		I. che ha subito un processo di raffinazione (*a*):	
	01	a. ottenuto dalla raffinazione dell'olio di oliva vergine, anche se mescolato ad olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	3,000
	04	b. altro (*b*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	1,500
		II. altri:	
	ex 07	a. olio di oliva vergine:	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	2,700
	ex 07	b. altri (*c*):	
		- per esportazioni verso la Grecia	zero
		- per esportazioni verso i Paesi terzi europei e verso i Paesi terzi rivieraschi del Mediterraneo	zero
		- per esportazioni verso gli altri Paesi terzi	zero

(*a*) Sono considerati come aventi subito un processo di raffinazione gli oli di oliva il cui tenore in acidi grassi liberi, espresso in acido oleico, è del 5% come massimo e che presentano un coefficiente di estinzione specifica $K\ 268$ (densità ottica - della soluzione dell'isoottano [2, 2, 4 trimetilpentano] a 1 g in 100 millilitri sotto uno spessore di 1 cm e per la lunghezza d'onda di 268 millimicron), pari o superiore a 0,25 (1) e la cui variazione dell'estinzione specifica, verso 268 millimicron, è superiore a 0,01 (2).

(1) Tale coefficiente deve essere corretto in funzione del tenore in acidi grassi liberi secondo la formula:

$K'\ 268 = K\ 268 - (0{,}023 \times \%$ del tenore in acidi grassi liberi).

(2) Questa variazione è così definita:

$\Delta K = K\ 268 - 0{,}5\ (K\ 262 + K\ 274)$.

(*b*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli che, oltre alle caratteristiche di cui alla suddetta nota (*a*), hanno una reazione positiva in un'analisi effettuata conformemente alle disposizioni dell'Allegato al Regolamento C.E.E. n. 177/66.

(*c*) Sono considerati come rientranti in questa sottovoce gli oli di oliva che hanno la reazione positiva di cui alla suddetta nota (*b*).

(7148)

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi applicabili all'importazione dai Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere c), d) ed e) del Regolamento comunitario n. 136/66 (settore dei grassi), validi per il periodo dal 1° settembre 1969 al 31 dicembre 1969

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° settembre 1969 al 15 settembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (a)	726,85 (a)	726,85 (a)	1.164,35 (a)	726,85 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	664,35 (a)	664,35 (a)	1.164,35 (a)	664,35 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato:					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	300,00	5.874,35	5.874,35	7.874,35	7.874,35
	05-06	b. altro	562,50	7.855,60	7.855,60	11.635,60	11.635,60
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.855,00	1.855,00	5.292,50	5.292,50
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	2.646,25	2.646,25	2.646,25	2.646,25
	08	II. altri	zero	4.233,75	4.233,75	4.233,75	4.233,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	423,10	423,10	423,10	423,10

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 16 settembre 1969 al 30 settembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (a)	578,10 (a)	578,10 (a)	1.015,60 (a)	578,10 (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	515,60 (a)	515,60 (a)	1.015,60 (a)	515,60 (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	300,00	5.125,60	5.125,60	7.125,60	7.125,60
	05-06	b. altro	562,50	6.880,00	6.880,00	10.630,00	10.630,00
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.180,00	1.180,00	4.617,50	4.617,50
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	2.308,75	2.308,75	2.308,75	2.308,75
	08	II. altri	zero	3.693,75	3.693,75	3.693,40	3.693,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	369,40	369,40	369,40	369,40

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° ottobre 1969 al 5 ottobre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (*a*)	663,75 (*a*)	663,75 (*a*)	1.101,25 (*a*)	663,75 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (*a*)	601,25 (*a*)	601,25 (*a*)	1.101,25 (*a*)	601,25 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	300,00	5.555,65	5.555,65	7.555,65	7.555,65
	05-06	b. altro	562,50	7.457,50	7.457,50	11.207,50	11.207,50
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	1.567,50	1.567,50	5.005,00	5.005,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	2.502,50	2.502,50	2.502,50	2.502,50
	08	II. altri	zero	4.003,75	4.003,75	4.003,75	4.003,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	400,65	400,65	400,65	400,65

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 6 ottobre 1969 al 31 ottobre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (*a*)	442,50 (*a*)	442,50 (*a*)	880,00 (*a*)	442,50 (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (*a*)	380,00 (*a*)	380,00 (*a*)	880,00 (*a*)	380,00 (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	300,00	4.440,00	4.440,00	6.440,00	6.440,00
	05-06	b. altro	562,50	5.960,00	5.960,00	9.710,00	9.710,00
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	562,50	562,50	4.000,00	4.000,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	08	II. altri	zero	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	320,00	320,00	320,00	320,00

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° novembre 1969 al 5 novembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità — Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-I.		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	255,60 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	zero (a)	zero (a)	255,60 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	1.288,75	1.288,75	3.288,75	3.288,75
	05-06	b. altro	zero	1.730,00	1.730,00	5.480,00	5.480,00
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	1.161,25	1.161,25
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	580,60	580,60	580,60	580,60
	08	II. altri	zero	928,75	928,75	928,75	928,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	93,10	93,10	93,10	93,10

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 6 novembre 1969 al 9 novembre 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-I		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	166,25 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	zero (a)	zero (a)	166,25 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	838,10	838,10	2.838,10	2.838,10
	05-06	b. altro	zero	1.125,00	1.125,00	4.875,00	4.875,00
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	755,00	755,00
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	377,50	377,50	377,50	377,50
	08	II. altri	zero	603,75	603,75	603,75	603,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	60,60	60,60	60,60	60,60

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 10 *novembre* 1969 *al* 30 *novembre* 1969

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio .	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine .	zero	zero	zero	2.000,00	2.000,00
	05-06	b. altro .	zero	zero	zero	3.750,00	3.750,00
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	zero	zero
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) .	zero	zero	zero	zero	zero
	08	II. altri	zero	zero	zero	zero	zero
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	zero	zero	zero	zero

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi a decorrere dal 1° *dicembre* 1969 *al* 7 *dicembre* 1969

07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	195,00 (*a*)	zero (*a*)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (*a*)	zero (*a*)	zero (*a*)	195,00 (*a*)	zero (*a*)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	983,75	983,75	2.983,75	2.983,75
	05-06	b. altro	zero	1.320,60	1.320,00	5.070,60	5.070,60
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	573,75	886,25	886,25
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	443,10	443,10	443,10	443,10
	08	II. altri	zero	708,75	708,75	708,75	708,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva	zero	70,60	70,60	70,60	70,60

(*a*) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

*Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi **a** decorrere dall'8 dicembre 1969 al 10 dicembre 1969*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prodotti totalmente ottenuti in uno di questi Paesi e trasportati direttamente da uno di questi Paesi nella Comunità: Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre	zero (a)	zero (a)	zero (a)	195,00 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	zero (a)	zero (a)	195,00 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	983,75	983,75	2.983,75	2.983,75
	05-06	b. altro .	zero	1.320,60	1.320,60	5.070,60	5.070,60
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	886,25	886,25
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks) . .	zero	443,10	443,10	443,10	443,10
	08	II. altri .	zero	708,75	708,75	708,75	708,75
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva . . .	zero	70,60	70,60	70,60	70,60

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

*Prelievi, in lire italiane per quintale netto, validi **a** decorrere dall'11 dicembre 1969 al 31 dicembre 1969*

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Grecia	Marocco	Tunisia	Prodotti non totalmente ottenuti in Grecia o non direttamente trasportati da questo Paese nella Comunità	Paesi terzi
07.01-N-1		Olive, fresche o refrigerate:					
	57	b. altre .	zero (a)	zero (a)	zero (a)	398,75 (a)	zero (a)
07.03-A		Olive, presentate immerse in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione, ma non specialmente preparate per il consumo immediato:					
	04	II. destinate alla produzione di olio	zero (a)	zero (a)	zero (a)	398,75 (a)	zero (a)
15.07-A		Olio d'oliva, greggio, depurato o raffinato					
		I. che ha subito un processo di raffinazione:					
	02-03	a. ottenuto dalla raffinazione di olio d'oliva vergine, anche mescolato con olio d'oliva vergine	zero	2.011,90	2.011,90	4.011,90	4.011,90
	05-06	b. altro	zero	2.700,60	2.700,60	6.450,60	6.450,60
	08-09-10	II. altro (che non ha subito un processo di raffinazione)	zero	zero	zero	1.812,50	1.812,50
15.17-A		Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse o delle cere animali o vegetali, contenenti olio avente i caratteri dell'olio di oliva:					
	01	I. paste di saponificazione (soap-stocks)	zero	906,25	906,25	906,25	906,25
	08	II. altri . .	zero	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
23.04-A	01-04	Sansa di olive e di altri residui dell'estrazione dell'olio di oliva .	zero	145,00	145,00	145,00	145,00

(a) Il prelievo è riscosso in aggiunta al dazio.

(7190)

MINISTERO DELLE FINANZE

Tabella dei prelievi applicabili all'importazione da Paesi terzi dei prodotti indicati nell'articolo 1, lettere a), b) e c) del Regolamento comunitario n. 120/67 (settore cereali) valida dal 1° giugno 1971 al 30 giugno 1971.

(*Prelievi in lire italiane per tonnellata metrica*)

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	1° giugno 1971	2 giugno 1971	3/7 giugno 1971	8 giugno 1971	9 giugno 1971	10 giugno 1971	11 giugno 1971	12/14 giugno 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato . . .	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)
10.02	01,04	Segala	29.393,75	29.393,75	29.393,75	28.612,50	28.612,50	27.987,50	27.987,50	27.206,25
10.03	01,04	Orzo	28.618,75 (*b*)	27.556,25 (*b*)	27.556,25 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.281,25 (*b*)	29.750,00 (*b*)
10.05-A	*01*	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	20.900,00 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	19.650,00 (*b*) (*d*)	19.650,00 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	20.900,00 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	20.431,25 (*b*) (*d*)	19.650,00 (*b*) (*d*)	19.650,00 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	12.518,75	15.331,25
10.07-B	04	Miglio	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.737,50 (*b*)	16.268,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)	23.706,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	35.281,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	48.000,00	48.000,00	48.000,00	47.343,75	46.906,25	46.468,75	46.468,75	45.375,00
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	*002*	- *di frumento duro*	71.337,50	71.337,50	72.306,25	72.306,25	72.306,25	72.306,25	72.306,25	72.306,25
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	37.443,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75

Numero della Tariffa	Numero della Statistica	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	15 giugno 1971	16 giugno 1971	17/22 giugno 1971	23 giugno 1971	24 giugno 1971	25/28 giugno 1971	29 giugno 1971	30 giugno 1971
10.01-A	02,05 08,12	Frumento tenero e frumento segalato	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00	36.175,00
10.01-B	15,18	Frumento duro	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.737,50 (*a*)	42.175,00 (*a*)	42.175,00 (*a*)	41.425,00 (*a*)
10.02	01,04	Segala	27.206,25	27.206,25	27.206,25	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.300,00	28.925,00
10.03	01,04	Orzo	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	27.150,00 (*b*)	26.681,25 (*b*)	26.681,25 (*b*)	25.837,50 (*b*)	26.587,50 (*b*)	26.587,50 (*b*)
10.04	01,04	Avena	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)	29.750,00 (*b*)
10.05-A	01	Granturco, ibrido, destinato alla semina (*c*)	19.650,00 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.243,75 (*b*) (*d*)	18.618,75 (*b*) (*d*)
10.05-B	04	Granturco altro	19.650,00 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.806,25 (*b*) (*d*)	18.243,75 (*b*) (*d*)	18.618,75 (*b*) (*d*)
10.07-A	01	Grano saraceno	15.331,25	15.331,25	15.331,25	15.331,25	15.331,25	15.331,25	15.331,25	15.331,25
10.07-B	04	Miglio	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.268,75 (*b*)	16.893,75 (*b*)
10.07-C	11	Sorgo	23.706,25 (*b*)	22.456,25 (*b*)	21.206,25 (*b*)	20.268,75 (*b*)	19.331,25 (*b*)	19.331,25 (*b*)	19.331,25 (*b*)	19.706,25 (*b*)
10.07-D	15,18	Altri cereali	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero	zero
11.01-A	02	Farine di frumento o di frumento segalato	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25	34.406,25
11.01-B	05	Farine di segala	45.375,00	45.375,00	45.375,00	46.906,25	46.906,25	46.906,25	46.906,25	47.781,25
		Semole e semolini:								
ex 11.02-A	002	- di frumento duro	71.918,75	71.918,75	71.918,75	71.918,75	71.918,75	71.437,50	71.437,50	70.275,00
ex 11.02-A	005	- di frumento tenero	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75	36.493,75

(*a*) Per il frumento duro, originario del Marocco e trasportato direttamente da detto Paese nella Comunità, il prelievo va ridotto di lire 312,50 per tonnellata metrica.

(*b*) Per le importazioni via mare si applica una riduzione di lire 4.687,50 per tonnellata metrica (D.L. 11 ottobre 1967, n. 901, convertito con modificazioni nella legge 9 dicembre 1967, n. 1156; D.M. 7 febbraio 1968 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 59 del 4 marzo 1968).

(*c*) Sotto l'osservanza delle norme e condizioni da stabilirsi dal Ministero delle finanze, l'ammontare del prelievo non può essere superiore all'ammontare derivante dall'applicazione dell'aliquota del 4 % sul valore in dogana della merce.

(*d*) Per il granturco originario della Repubblica Unita di Tanzania, della Repubblica dell'Uganda e della Repubblica del Kenya, il prelievo va ridotto di lire 468,75 per tonnellata metrica.

(7265)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 1° ottobre 1971 *presso le sottoindicate borse valori*

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	612,07	612,07	612,20	612,07	612 —	612,50	612,04	612,07	612,07	612 —
Dollaro canadese	606,30	606,30	606,25	606,30	605,90	605,30	606,40	606,30	606,30	606,20
Franco svizzero	154,73	154,73	154,60	154,73	154,40	154,78	154,73	154,73	154,73	154,73
Corona danese	84,16	84,16	84,18	84,16	84 —	84,05	84,15	84,16	84,16	84,15
Corona norvegese	89,28	89,28	89,27	89,28	89,10	89,12	89,28	89,28	89,28	89,28
Corona svedese	122,01	122,01	121,90	122,01	121,50	121,70	121,96	122,01	122,01	122 —
Fiorino olandese	181,80	181,80	181,80	181,80	181,50	181,80	181,73	181,80	181,80	181,70
Franco belga	13,022	13,022	13,035	13,022	12,98	13,01	13,019	13,022	13,02	13,02
Franco francese	110,83	110,83	110,82	110,83	110,70	110,70	110,80	110,83	110,83	110,80
Lira sterlina	1522 —	1522 —	1521,50	1522 —	1520,25	1520,10	1521,95	1522 —	1522 —	1522 —
Marco germanico	184,42	184,42	184,40	184,42	184 —	184,95	184,33	184,42	184,42	184,42
Scellino austriaco	25,344	25,344	25,35	25,344	25,40	25,35	25,3425	25,344	25,34	25,35
Escudo portoghese	22,44	22,44	22,58	22,44	22,50	22,47	22,4575	22,44	22,44	22,45
Peseta spagnola	8,861	8,861	8,86	8,861	8,80	8,85	8,8625	8,861	8,86	8,86

Media dei titoli del 1° ottobre 1971

Rendita 5 % 1935	97,675
Redimibile 3,50 % 1934	99,45
» 3,50 % (Ricostruzione)	86,05
» 5 % (Ricostruzione)	92,725
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,525
» 5 % (Città di Trieste)	92,425
» 5 % (Beni esteri)	91,40
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	91,10
» 5,50 % » » 1968-83	89,85
» 5,50 % » » 1969-84	94,15
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	97,925
» » » 5,50 % 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,45
» » » 5,50 % 1977	99,775
» » » 5,50 % 1978	99,425
» » » 5,50 % 1979	99,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973)	98,15
» 5 % (» 1° aprile 1974)	96,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	94,25
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	93,975
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	93,85
» 5 % (» 1° aprile 1978)	93,85
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	99,725
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	97,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1971

Dollaro USA	612,055
Dollaro canadese	606,35
Franco svizzero	154,73
Corona danese	84,155
Corona norvegese	89,28
Corona svedese	121,985
Fiorino olandese	181,765
Franco belga	13,02
Franco francese	110,815
Lira sterlina	1521,975
Marco germanico	184,375
Scellino austriaco	25,343
Escudo portoghese	22,449
Peseta spagnola	8,862

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il decreto prefettizio n. 11419/27375 di data 19 maggio 1929, con il quale il cognome del sig. Giovanni Milič, nato a Rupinpiccolo (Sgonico) il 23 settembre 1889, venne ridotto, su domanda del predetto, in forma italiana di « Miliani », a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, con estensione alla moglie Giuseppina Taucer ed ai figli Daniza, Mirco, Giuseppe e Rosa;

Vista la domanda, di data 8 maggio 1971, corredata della prescritta documentazione, del figlio del predetto, sig. Giovanni Miliani, nato a Rupinpiccolo (Sgonico) il 4 luglio 1930, residente a Rupinpiccolo n. 15 (Sgonico), con la quale chiede per sè, per la moglie Aleksandra, nata Bratos e per la figlia Sonja, la restituzione del cognome dalla forma italiana in quella originaria di « Milič », posseduto dal padre prima dell'emanazione del nominato decreto;

Visti gli atti ed i documenti, e ritenuto che l'istanza meriti accoglimento;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome di Miliani è restituito nella forma originaria di « Milič », nei confronti dell'istante Giovanni Miliani.

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Bratos Aleksandra, nata a Sesana il 24 settembre 1936, moglie;

Miliani Sonja, nata a Postumia il 20 agosto 1967, figlia.

Il sindaco di Sgonico è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti di cui al decreto ministeriale 5 agosto 1926, sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste addì 9 settembre 1971

Il vice prefetto reggente: MICELI

(8610)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE

Concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquanta posti di medico funzionario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico, per esami, a complessivi centocinquanta posti di medico funzionario, qualifica iniziale del ruolo sanitario presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, ripartiti come segue:

Regione	Numero dei posti
a) Piemonte e Valle d'Aosta	60
b) Veneto e Friuli-Venezia Giulia	30
c) Lombardia	60
Totale .	150

I posti di cui sopra, la ripartizione degli stessi per regioni e l'eventuale previsione di nuovi posti di lavoro in altre regioni saranno definitivamente fissati — alla stregua delle esigenze di servizio — all'atto dell'approvazione delle graduatorie.

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola delle regioni o gruppi di regioni sopra specificati.

Non potranno essere prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

Al personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto di impiego temporaneo a tempo indeterminato disciplinato dal punto 27° della deliberazione del consiglio di amministrazione dell'istituto dell'8 novembre 1963 nonchè — in continuità di tale rapporto di impiego — alla data del provvedimento di nomina di cui al successivo art. 12, è riservato il 40 per cento dei posti da conferire ai vincitori del concorso. Ove peraltro non risultassero conferibili al personale medesimo gli anzidetti posti saranno ricoperti mediante assegnazione secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 del presente bando per la presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:

A) diploma di laurea in medicina e chirurgia;

B) titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

C) età non superiore ai trentadue anni.

Tale limite è elevato:

1) di due anni per i concorrenti che siano coniugati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di ammissione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Per ulteriori elevazioni di detto limite valgono, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge;

D) cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

E) buona condotta civile e morale;

F) immunità da condanne e precedenti penali;

G) idoneità fisica all'impiego;

H) posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare.

Il possesso del requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio.

Art. 3.

Si prescinde dal limite massimo dell'età nei confronti del personale in servizio presso l'istituto, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, con rapporto d'impiego di ruolo o con rapporto di impiego non di ruolo a tempo indeterminato.

Art. 4.

I candidati possono presentare una sola domanda nella quale dovranno indicare per quali posti, tra quelli ripartiti tra le regioni o gruppi di regioni di cui all'art. 1 del presente bando, intendono concorrere, tenendo presente che si può concorrere per i posti relativi ad una sola regione o gruppo di regioni.

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere indirizzate alla Direzione generale dell'I.N.A.M. - Servizio personale, ufficio concorsi e assunzioni - in Roma, via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) e dovranno essere presentate entro il termine perentorio di trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione del bando medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Le domande di cui sopra potranno essere inviate per il tramite degli uffici postali ovvero consegnate — durante il normale orario di lavoro — direttamente alla direzione generale dell'Istituto, servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni, o presso le sedi provinciali dell'istituto stesso, ufficio personale o, ove tale ufficio non esista, ufficio segreteria.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile ove risultino spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Per le domande consegnate direttamente agli uffici dello istituto, la data di ricezione è quella risultante dal timbro datario appostovi dagli uffici medesimi.

Non è consentito l'inoltro o la presentazione delle domande ad altre amministrazioni od uffici diversi dall'I.N.A.M.

Nelle domande, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, i concorrenti debbono dichiarare:

a) il cognome e il nome;

b) la data ed il luogo di nascita.

I concorrenti che abbiano superato il trentaduesimo anno di età ed abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei titoli indicati nella lettera *C*) del precedente art. 2 sono tenuti, ai fini dell'ammissione al concorso, ad indicarli;

c) la residenza;

d) il diploma di laurea in medicina e chirurgia con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

e) il possesso del titolo di abilitazione all'esercizio della attività professionale di medico chirurgo con l'indicazione della data di conseguimento;

f) il possesso della cittadinanza italiana;

g) il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

h) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

l) i servizi prestati con rapporto d'impiego presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei singoli rapporti;

m) l'indirizzo al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni dell'indirizzo stesso;

n) l'esplicito impegno a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione;

o) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente; per i concorrenti che hanno rapporto d'impiego con l'istituto è sufficiente il visto, per autenticazione, del capo servizio centrale o del direttore della sede provinciale o del capo della sezione territoriale alle cui dipendenze essi prestano servizio ovvero del capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o di un funzionario all'uopo incaricato.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte dei candidati, o di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso.

Art. 5.

Il presidente dell'istituto procederà alla nomina della commissione esaminatrice la cui composizione è così fissata:

Presidente:

Nominato ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, del regolamento organico del personale.

Membri:

Un componente del consiglio di amministrazione dell'istituto;

un funzionario statale in servizio presso uno dei Ministeri cui compete la vigilanza sull'istituto;

due membri da scegliere fra i docenti universitari delle materie sulle quali vertono le prove di esame;

il direttore generale dell'istituto o uno dei vice direttori generali o un direttore centrale;

un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a dirigente superiore sanitario.

Segretario:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore.

Nel caso in cui si rendesse necessario disporre il decentramento delle prove scritte in più sedi di esame, il presidente dell'istituto provvederà per ciascuna sede di esame, eccezion fatta per quella in cui opererà la commissione esaminatrice, alla nomina di un comitato di vigilanza la cui composizione è così fissata:

Un funzionario dell'istituto con qualifica non inferiore a direttore, presidente;

Due funzionari della categoria direttiva con qualifica non inferiore a consigliere capo, membri;

Un funzionario della categoria direttiva con qualifica non inferiore a primo consigliere, segretario.

Il presidente dell'istituto provvederà altresì, ove dovessero ricorrere le condizioni di cui all'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077, ad integrare, con propri atti, la commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che ne permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituita ciascuna di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria e di un segretario aggiunto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte verteranno, rispettivamente, su:

a) argomenti fondamentali di patologia medica;

b) medicina legale e delle assicurazioni.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà su:

1) assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie;

2) legislazione sanitaria;

3) elementi di medicina sociale;

4) elementi di medicina del lavoro;

5) elementi di statistica sanitaria.

Gli argomenti che formeranno oggetto delle prove di esame sono indicati nel programma annesso al presente bando.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella parte seconda della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà altresì comunicato tempestivamente ai singoli candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 7.

Alla prova orale saranno ammessi soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione esaminatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso, nel medesimo giorno, all'albo dell'istituto.

Art. 8.

I concorrenti ammessi a sostenere la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i sottoelencati documenti attestanti il possesso degli eventuali titoli che danno diritto, ai sensi delle disposizioni di legge in materia, a precedenza o preferenza nella nomina:

a) insigniti di medaglia al valor militare: brevetto in originale o in copia autenticata;

b) mutilati od invalidi di guerra o della lotta di liberazione ex combattenti, mutilati ed invalidi civili per fatto di guerra ed appartenenti a categorie assimilate: decreto di concessione della relativa pensione ovvero certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

c) mutilati od invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione da cui risulti la categoria di pensione della quale sono provvisti oppure l'estratto del referto medico-collegiale dal quale risulti la descrizione sommaria dell'invalidità oppure il modello 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione da cui dipendevano all'atto in cui contrassero la invalidità;

d) mutilati ed invalidi del lavoro: certificato in bollo rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) orfani dei caduti in guerra o nella lotta di liberazione o per fatti di guerra e categorie assimilate: certificato, in bollo, del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

f) orfani dei caduti per servizio: dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio, attestante che questi è deceduto per cause di servizio;

g) orfani di caduti sul lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

h) feriti in combattimento ed insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: documento di concessione in originale o copia autenticata;

i) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia, in bollo, rialsciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita di almeno sette figli viventi. Sono equiparati ai figli viventi quelli caduti in guerra;

l) figli dei mutilati od invalidi di guerra e delle altre categorie di mutilati ed invalidi già indicate nella lettera *b*): certificato in bollo rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore invalido o mutilato, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *b*);

m) figli dei mutilati ed invalidi per servizio: certificato, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il genitore mutilato o invalido fruisce di pensione, oppure uno dei documenti indicati nella precedente lettera *c*);

n) figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

o) madri e sorelle, vedove o nubili, dei caduti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*), nonchè madri, mogli e sorelle, vedove o nubili, dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra: certificato in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza. Le vedove di guerra non rimaritate presenteranno l'apposito modello 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648. Le vedove non rimaritate dei caduti per causa di servizio presenteranno la relativa dichiarazione rilasciata dall'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio;

p) madri, vedove non rimaritate, sorelle vedove o nubili, di caduti su lavoro: certificato, in bollo, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

q) ex combattenti od appartenenti a categorie assimilate: prescritta dichiarazione integrativa, in bollo, dei servizi prestati in zona di operazione. Reduci dalla deportazione o dall'internamento ed appartenenti ad una delle categorie di profughi indicate dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive estensioni: apposite attestazioni in bollo rilasciate dal prefetto della provincia in cui risiedono. Connazionali rimpatriati di cui alle leggi 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, i quali si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137: attestazione della loro qualità di rimpatriati rilasciata dal Ministero degli affari esteri;

r) coniugati con o senza prole e vedovi con prole: stato di famiglia, in bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

s) mutilati e invalidi civili, di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539: certificato di iscrizione nel relativo ruolo, in bollo, rilasciato dal competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

I candidati che abbiano titolo a fruire dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi di cui all'art. 19 della legge medesima, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente, comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

I concorrenti di cui alle lettere *e*), *f*), *g*), *l*), *m*), *n*), *o*) e *p*) dovranno aver cura, a pena di decadenza dai suddetti benefici, di documentare il relativo rapporto di parentela.

Art. 9.

Per ciascuna delle regioni o gruppo di regioni indicati allo art. 1, *sarà predisposta una graduatoria di merito* secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva che risulterà, per ogni candidato, sommando la media dei punti riportati nelle prove scritte con il punto della prova orale.

A parità di votazione complessiva saranno preferiti:

1) gli insigniti di medaglia al valore militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio;
5) i mutilati ed invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
22) i coniugati con riguardo al numero dei figli;
23) gli invalidi civili di cui alla legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

A parità di titolo la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Art. 10.

Le graduatorie di cui al precedente art. 9 saranno sottoposte all'approvazione del consiglio di amministrazione dello istituto, il quale, tenuto conto delle precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, dichiarerà i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare i sottoelencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in medicina e chirurgia in originale o in copia autenticata, in bollo, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

b) certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico chirurgo;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il trentaduesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari di cui all'art. 2, lettera *C*), del presente bando, dovranno produrre, entro lo stesso termine perentorio, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o preferenza nella nomina.

Tali documenti, per quanto concerne i titoli di cui all'art. 8 del presente bando, dovranno essere riprodotti nelle forme prescritte dallo stesso art. 8.

I concorrenti promossi per merito di guerra produrranno il relativo attestato.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia produrranno copia dei relativi provvedimenti.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti.

I concorrenti che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale presenteranno attestazione, in bollo, del prefetto della provincia di residenza; i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, su carta legale, della competente autorità israelitica;

d) certificato di cittadinanza italiana, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

e) certificato di godimento dei diritti politici, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica presso il circondario del tribunale di origine;

g) certificati dei carichi pendenti, su carta da bollo, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) certificato su carta da bollo, rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego cui aspira. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine allo impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per i concorrenti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio ed invalidi del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad un'esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa; che per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

Gli aspiranti mutilati ed invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625 e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'istituto ha la facoltà di sottoporre i vincitori esterni del concorso a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, per l'accertamento del requisito dell'idoneità fisica all'impiego;

i) documento aggiornato comprovante l'adempimento degli obblighi militari e cioè: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare provvisti di bollo sul primo foglio e su ogni altro foglio intercalare ovvero, per coloro che non abbiano prestato servizio militare, certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

l) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di godimento dei diritti politici;
3) certificato del casellario giudiziale;
4) certificato medico.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I concorrenti che, alla data della comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.M., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'istituto.

Art. 11.

L'assegnazione alle sedi di servizio sarà effettuata tenendo conto delle richieste formulate, in ordine di preferenza, dai singoli aspiranti nei limiti delle disponibilità di posto esistenti nell'ambito della regione o gruppo di regioni, per i quali gli stessi hanno concorso.

In ogni caso di selezione tra più aspiranti per una stessa sede, avrà precedenza chi risulta meglio collocato in graduatoria, preferendo, tra questi, i coniugati, avuto riguardo anche al numero dei figli.

I vincitori del concorso che già prestano la propria attività alle dipendenze dell'istituto nell'ambito delle regioni di cui all'art. 1 del presente bando, saranno confermati presso le sedi di servizio, salvo che aspirino a sede diversa, in relazione alle vacanze di organico delle sedi medesime. Ove tali vacanze non dovessero sussistere, l'assegnazione sarà effettuata secondo i criteri di cui al primo e secondo comma del presente articolo.

Art. 12.

I vincitori esterni del concorso, in attesa che sia provveduto nei loro confronti all'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, sulla base della documentazione prevista dall'art. 10 e di quella da acquisire d'ufficio, potranno essere immessi provvisoriamente in servizio previo rilascio di una dichiarazione scritta nella quale essi attestino di essere in possesso dei requisiti medesimi.

L'immissione in servizio, provvisoriamente disposta ai sensi del precedente capoverso, sarà priva di ogni effetto giuridico e gli interessati saranno allontanati dal servizio qualora l'istituto, anche nell'ambito dei suoi poteri discrezionali in materia, ritenesse accertata la mancanza di uno o più dei requisiti o la non conformità al vero delle dichiarazioni rilasciate in base al precedente comma e all'art. 4.

Il direttore generale provvederà alla nomina in prova dei vincitori del concorso che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti.

Il periodo di prova avrà inizio dalla data di immissione in servizio e avrà la durata di sei mesi, prorogabili per il tempo corrispondente a quello durante il quale i vincitori dei concorsi non abbiano prestato, per giustificato motivo, servizio effettivo.

Durante il periodo di prova o, in caso di esito negativo, non oltre novanta giorni dal termine del periodo medesimo, gli interessati potranno essere licenziati senza diritto ad alcuna indennità od assegno. Superato con esito favorevole il periodo di prova, il consiglio di amministrazione ne delibererà la nomina in ruolo.

Lo stato giuridico e il trattamento economico spettante ai vincitori del concorso è quello previsto dalle disposizioni in vigore presso l'istituto per il personale con la qualifica iniziale del ruolo sanitario.

Art. 13.

I vincitori del concorso nominati in prova i quali, senza motivo che l'istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata, alla data stabilita, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

La nomina in prova dei vincitori del concorso che, per giustificato motivo, assumano servizio con ritardo sul termine prefisso, decorrerà, agli effetti economici, dal giorno in cui prenderanno servizio.

Nel caso che alcuni dei posti messi a concorso restino scoperti per rinuncia o decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere, nel termine di sei mesi dalla data di approvazione della graduatoria, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Roma, addì 10 settembre 1971

Il presidente: TURCHETTI

ALLEGATO *A*

(Schema di domanda di partecipazione al concorso)

RACCOMANDATA

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie - Servizio personale - Ufficio concorsi e assunzioni - Via Cristoforo Colombo (angolo via Genocchi) - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . (1) e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . codice postale n. . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso a posti di medico-funzionario di cui al bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1971 per i posti relativi alla regione . . . . . . (2).

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto la sua personale responsabilità:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (3);

c) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (4);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito il . . . . . presso . . . . ;

e) di essere in possesso del titolo di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale di medico-chirurgo, conseguito il . . . . . . presso . . . . ;

f) di essere, nei riguardi degli obblighi militari, nella seguente posizione . . . . ;

g) di avere/non avere prestato servizio con rapporto di impiego presso pubbliche amministrazioni (nel caso affermativo indicare quali, specificando le cause di risoluzione dei singoli rapporti).

Il sottoscritto dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere e ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso gli venga fatta al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni ed esonera l'istituto da qualsiasi responsabilità in caso di sua irreperibilità.

Indirizzo: . . . .
. . . .
. . . .

. . . . (5)
(firma)

. . . .
(luogo e data)

---

(1) Coloro che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, dovranno indicare i titoli che danno ad essi diritto all'elevazione di tale limite.

(2) Indicare solamente la regione o il gruppo di regioni per cui si intende concorrere (art. 1).

(3) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(4) Coloro che abbiano procedimenti penali in corso o abbiano riportato condanne penali dovranno farne esplicita menzione.

(5) Da autenticarsi da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza; per i dipendenti dell'istituto la firma potrà essere vistata dal capo servizio centrale o dal direttore della sede provinciale o dal capo della sezione territoriale alle cui dipendenze prestano servizio ovvero dal capo dell'ufficio abilitato a ricevere le domande o da un impiegato all'uopo incaricato.

ALLEGATO *B*

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Argomenti fondamentali di patologia medica;
2) Medicina legale e delle assicurazioni.

1. *Argomenti fondamentali di patologia medica*:

Malattie dell'apparato cardio vascolare e di quello respiratorio; dell'apparato digerente, del fegato e delle vie biliari; dei reni; malattie reumatiche e delle articolazioni; del sangue; malattie dismetaboliche e delle ghiandole a secrezione interna.

2. *Medicina legale e delle assicurazioni*:

Definizione e metodologia medico-legale.
Il rapporto di causalità in medicina legale.
Deontologia medica e medico-sociale.
Assicurazioni sociali (l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia e la tubercolosi; l'assicurazione sociale contro le malattie).
Il sistema di sicurezza sociale.

La prova orale, oltre che sulle anzidette materie, verterà sulle seguenti altre:

1. *Assicurazioni sociali con particolare riguardo all'assicurazione contro le malattie*:

Le varie forme di assicurazione sociale e gli enti che vi provvedono.
I soggetti, l'oggetto, i contributi e le prestazioni.
Fonti giuridiche dell'assicurazione contro le malattie.
Il sistema assistenziale dell'I.N.A.M.
Fonti legislative e normative.
Ordinamento centrale e periferico.
Prestazioni assistenziali dell'I.N.A.M., con particolare riguardo a quelle sanitarie.
Compiti del corpo sanitario dell'istituto.
Attività di controllo.
Le singole prestazioni sanitarie, sotto il profilo normativo, organizzativo, assistenziale.

2. *Legislazione sanitaria.*
3. *Elementi di medicina sociale.*
4. *Elementi di medicina del lavoro.*
5. *Elementi di statistica sanitaria.*

ALLEGATO *C*

Trattamento giuridico ed economico del personale dell'I.N.A.M.

Il trattamento giuridico ed economico del personale dello I.N.A.M. è disciplinato da norme aventi valore regolamentare che danno ai dipendenti, oltre alla sicurezza della stabilità del posto propria del rapporto di pubblico impiego, garanzia di obiettività circa il trattamento stesso.

Le norme relative allo svolgimento della carriera del personale presso l'istituto consentono ai dipendenti di accedere a numerosi gradi gerarchici solo per effetto della maturazione di determinate anzianità, naturalmente purchè gli interessati non demeritino nella prestazione di servizio. Soltanto le più elevate qualifiche sono attribuite secondo una valutazione comparativa dei meriti o per esame, questo, peraltro, riguardante solo i ruoli di categoria direttiva.

Pertanto, in un breve giro di anni i dipendenti possono conseguire un notevole sviluppo di carriera, in ciò tutelati da un sistema normativo che ne garantisce i diritti attraverso la previsione di procedure obiettive e rigorose.

In stretta relazione a tale sviluppo, progredisce corrispondentemente il trattamento economico.

Diverso a seconda del grado gerarchico ricoperto, al personale compete uno stipendio mensile, oltre alla tredicesima mensilità ed ad una gratificazione annuale di importo pari ad altre due mensilità la quale, tuttavia, è condizionata ad una soddisfacente prestazione di servizio.

Concorrono anche a formare la retribuzione mensile una aggiunta di famiglia per quanti abbiano familiari a carico, nonchè le varie indennità. Ogni due anni, inoltre, lo stipendio è incrementato di scatti periodici pari al 2,50 % dello stesso, i quali si assommano tra loro aumentando la retribuzione in misura progressivamente maggiore.

Ad esempio, per il ruolo sanitario, partendo da una retribuzione iniziale lorda omnicomprensiva di 240.000 lire mensili circa, si può, nell'arco di 7 anni, ottenere una retribuzione mensile di oltre 380.000 lire cui va aggiunta la tredicesima mensilità e la gratificazione annuale oltre all'importo degli scatti nel frattempo maturati.

E' previsto infine, al termine del rapporto di lavoro, un trattamento pensionistico integrativo di quello dell'I.N.P.S., il quale permette al personale di conseguire, con il massimo di anzianità, una pensione di importo pari a quello dell'ultima retribuzione percepita.

Le norme regolamentari prevedono altresì un adeguamento automatico delle pensioni nel caso di futuri aumenti delle retribuzioni del personale in servizio.

Pertanto, anche dopo il collocamento a riposo, ai dipendenti non viene meno la posizione economica raggiunta al livello più elevato della loro carriera.

(8655)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.